

diti e ribelli, e tutte le vendite e compere seguite giusta il diritto milanese; risponde che tutto torni nella condizione nella quale era al tempo dell' anteriore dominio di Venezia. Circa il trasporto a Caravaggio, con esenzione da dazi, delle rendite dei beni che quegli abitanti posseggono nel Cremasco, si osservi la consuetudine. Circa la separazione di Caravaggio dalle altre terre della Ghiara d'Adda (Treviglio, Vailate, Mozzanica e Brignano) nelle prestazioni e contribuzioni reali e personali, e alla ripartizione di queste e di altre gravezze fra le ville di quel distretto; si osservi quanto usavasi sotto l' anteriore dominio. Si accorda esenzione per sei anni da gravezze e prestazioni, dovranno però quegli abitanti fornire carri e guastatori per l' impresa di Crema. Circa il rilasciare il prodotto dei dazi e della notaria della banca a beneficio della comunità, si osserverà il consueto. Il sale sarà venduto in Caravaggio al prezzo di Bergamo. Il podestà ed ufficiale di quella terra avranno i diritti e i doveri che avevano al tempo dell' anteriore dominio di Venezia, il primo però avrà lo stipendio che soleva darsi al podestà e al commissario insieme. Circa l' andare e venire di quegli abitanti da Bergamo e il portarvi grani e legumi, si osservi il consueto sotto la dominazione di Venezia. È concesso a tutti gli assenti di ripatriare, e di godere anche all' estero i propri beni negli stati veneti; tali beni, se confiscati e non dati dal governo ad altri, saranno restituiti ai proprietari, purchè non sian ribelli. Circa i debiti di quei terrazzani, si faccia ciò che è di diritto. Le cose e merci di quelli di Caravaggio e d' altri possano esser condotte da Monza a detta terra senza pagar dazi a Cremona. Circa il traffico d' animali nel venerdì si osservi la consuetudine. Così pure circa l' appalto del dazio del pane, e la fabbricazione e vendita di esso; e circa il trasporto e la vendita del ferro in quel territorio, pagando il solo dazio della mercanzia. Il trattamento dei ribelli dichiarati sarà come sotto l' anteriore dominio di Venezia. Le munizioni che ora si trovano in Caravaggio restino a beneficio e difesa della terra stessa. Quegli abitanti sono assolti pei danni dati nella terra alle milizie venete. I beni mobili e derrate esistenti in altri luoghi della repubblica e spettanti a uomini di Caravaggio, saranno restituite a questi, quando non siano state già date dal governo ad altri. Circa l' estimo dei beni di quei terrazzani e il pagamento delle gravezze relative, si osservi quanto facevasi sotto l' anteriore dominio di Venezia. Gli abitanti di Caravaggio e distretto, di Pagazzano e di Fornovo, catturati, saranno rilasciati verso il pagamento delle relative taglie. Gli uomini d' arme di quella terra potranno continuare senza molestie nei rispettivi servizi, purchè non sotto nemici di Venezia, e non siano ribelli. Circa l' andare a studio si osservino le leggi dello stato. Niuno di quella terra e d' altre che contribuiscono con essa avrà esenzioni da imposte, gravezze, ecc., trattine coloro che già ottennero privilegi. Scorsi gli anni dell' esenzione accordata, la Signoria deciderà sui modi di pagamento delle imposte. Gli oratori che la comunità manderà a Venezia potranno prendervi a pigione una casa e vivervi senza licenza speciale. Chi in quella terra tiene roba d' altri, purchè non sia di nemici devoluta al fisco, potrà tenerla per restituirla al proprietario. Circa il pagamento dei debiti verso forestieri si faccia ciò che è di giustizia. Non si ammettono pretese di rimborso di quei terrazzani per cose